

ALLEGATO A

**alla deliberazione consiliare
6 ottobre 2021, n. 17**

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (*Oggetto*)
Art. 2 (*Ripartizione delle competenze*)

CAPO II - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Sezione I Programmazione

- Art. 3 (*Strumenti della programmazione*)

Sezione II Bilancio di previsione finanziario

- Art. 4 (*Esercizio finanziario*)
Art. 5 (*Bilancio di previsione finanziario*)
Art. 6 (*Predisposizione e approvazione del bilancio di previsione finanziario*)
Art. 7 (*Stanziamenti di competenza e di cassa*)
Art. 8 (*Equilibrio tra le entrate e le spese*)
Art. 9 (*Classificazione delle entrate*)
Art. 10 (*Classificazione delle spese*)
Art. 11 (*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*)
Art. 12 (*Fondo di riserva per le spese impreviste*)
Art. 13 (*Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*)
Art. 14 (*Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali*)
Art. 15 (*Fondo rischi per spese legate al contenzioso*)
Art. 16 (*Documento tecnico di accompagnamento*)
Art. 17 (*Bilancio finanziario gestionale*)
Art. 18 (*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*)
Art. 19 (*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*)

- Art. 20 (*Assestamento*)
Art. 21 (*Variazioni di bilancio*)

CAPO III - GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

- Art. 22 (*Gestione delle entrate*)
Art. 23 (*Gestione delle spese*)
Art. 24 (*Controllo di regolarità contabile*)
Art. 25 (*Estinzione dei titoli di pagamento*)
Art. 26 (*Gestione dei residui*)
Art. 27 (*Riaccertamento dei residui*)
Art. 28 (*Fondo pluriennale vincolato*)
Art. 29 (*Rendiconto della gestione*)
Art. 30 (*Debiti fuori bilancio*)

CAPO IV - SERVIZIO DI ECONOMATO

- Art. 31 (*Servizio di economato*)
Art. 32 (*Costituzione e gestione del fondo economale e della cassa economale*)
Art. 33 (*Spese economali*)
Art. 34 (*Modalità e criteri per l'utilizzo della cassa economale*)
Art. 35 (*Strumenti di pagamento*)
Art. 36 (*Pagamenti in contanti*)
Art. 37 (*Strumenti elettronici di pagamento*)
Art. 38 (*Rendiconto dell'economo*)

CAPO V - AGENTI CONTABILI

- Art. 39 (*Agenti contabili*)

- Art. 40 *(Responsabile del procedimento)*
- Art. 41 *(Resa del conto degli agenti contabili, parificazione e trasmissione)*
- Art. 42 *(Tesoriere e servizio di tesoreria)*
- Art. 43 *(Verifiche di cassa)*

CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

- Art. 44 *(Bilanci e trasparenza)*
- Art. 45 *(Patrimonio del Consiglio regionale. Rinvio)*
- Art. 46 *(Rinvio)*
- Art. 47 *(Abrogazioni)*

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 dello Statuto e dalla legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, e la esercita nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. In attuazione dell'articolo 45 della l.r. 11/2020, il presente regolamento disciplina l'ordinamento contabile del Consiglio regionale e stabilisce norme per la gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio stesso.
3. Nell'ambito del bilancio della Regione, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo che gestisce secondo le disposizioni della l.r. 11/2020, adottando il medesimo sistema contabile, in conformità ai principi contabili generali e applicati stabiliti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
4. Il Collegio dei revisori dei conti svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Consiglio regionale, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dall'ordinamento contabile della Regione.

Art. 2

(Ripartizione delle competenze)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito dei principi di autonomia consiliare stabiliti dallo Statuto, definisce gli obiettivi, approva i programmi e detta le direttive in merito all'attività amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale degli uffici del Consiglio regionale, verificandone i risultati e la rispondenza a quanto deliberato. Adotta tutti gli atti previsti dalla normativa vigente e, in particolare:

- a) delibera il fabbisogno di spesa del Consiglio regionale;
- b) predispone il progetto di bilancio di previsione pluriennale e annuale del Consiglio regionale;
- c) approva il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale;
- d) adotta il piano degli indicatori di bilancio;
- e) delibera, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento, la proposta di rendiconto del Consiglio regionale, che è successivamente trasmessa all'Aula per l'approvazione;
- f) delibera sulle variazioni di bilancio di propria competenza e predispone la delibera di assestamento del bilancio da proporre all'Aula;
- g) delibera il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- h) delibera il piano della prestazione e dei risultati nonché la relativa relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche);
- i) delibera il piano triennale della prevenzione della corruzione;
- l) delibera la programmazione di fabbisogni del personale;
- m) delibera il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il programma annuale dei lavori, forniture e servizi;
- n) delibera il programma triennale dei lavori pubblici;
- o) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi da parte dell'Ufficio medesimo, ai sensi della normativa vigente.

2. I dirigenti sono responsabili della realizzazione degli obiettivi e dei programmi stabiliti dall'Ufficio di presidenza nonché dell'attuazione delle sue direttive.

CAPO II
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Sezione I

Programmazione

Art. 3

(Strumenti della programmazione)

1. Il processo di programmazione del Consiglio regionale ha luogo con il concorso dei dirigenti, che a tal fine esprimono proposte nei confronti dell'Ufficio di presidenza.
2. Costituiscono strumenti della programmazione di bilancio del Consiglio regionale:
 - a) il bilancio di previsione finanziario;
 - b) il documento tecnico di accompagnamento;
 - c) il bilancio finanziario gestionale;
 - d) il piano degli indicatori di bilancio;
 - e) l'assestamento del bilancio e la verifica degli equilibri di bilancio;
 - f) le variazioni di bilancio;
 - g) il rendiconto annuale della gestione.
3. Gli strumenti di cui al comma 2 operano in coerenza e interdipendenza con gli altri strumenti della programmazione previsti e, in particolare, con:
 - a) il piano della prestazione e dei risultati di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2011;
 - b) il piano triennale della prevenzione della corruzione;
 - c) la programmazione di fabbisogni del personale;
 - d) il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;
 - e) il programma triennale dei lavori pubblici.

Sezione II
Bilancio di previsione finanziario

Art. 4
(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 5

(Bilancio di previsione finanziario)

1. Il bilancio di previsione finanziario rappresenta il quadro delle risorse che il Consiglio prevede di acquisire e impiegare nel triennio ed espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale vigente.
2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi e le modalità di cui all'articolo 39, comma 2, del d.lgs. 118/2011. Le previsioni relative al primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le previsioni relative ai rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.
4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, l'Ufficio di presidenza può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, esclusivamente per assicurare gli equilibri di bilancio, ferma restando l'impossibilità di assumere obbligazioni giuridiche a valere sui suddetti stanziamenti.

Art. 6

(Predisposizione e approvazione del bilancio di previsione finanziario)

1. I dirigenti responsabili delle strutture organizzative, ciascuno per il proprio ambito di competenza, predispongono e trasmettono, entro il 15 settembre di ogni anno, al Direttore competente in materia di bilancio, una relazione in cui sono analiticamente indicate, per il triennio successivo, le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali.
2. Il Direttore competente in materia di bilancio, dopo aver analizzato la compatibilità finanziaria delle richieste, predispose il fabbisogno di spesa del Consiglio e lo trasmette all'Ufficio di presidenza per l'approvazione.
3. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro il 15 ottobre, a comunicare al Presidente della Regione il fabbisogno di spesa del Consiglio, deliberato dall'Ufficio di Presidenza ai sensi del comma 2, per consentire l'iscrizione nel bilancio della Regione degli stanziamenti necessari al Consiglio regionale per l'esercizio delle proprie funzioni.
4. Il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale è predisposto e approvato nei termini e secondo le procedure previste dall'articolo 46 della l.r. 11/2020 ed è corredato dal parere del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7

(Stanziamenti di competenza e di cassa)

1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che si prevede daranno luogo, nel corso degli esercizi di competenza, ad impegni di spesa a carico dei medesimi.
2. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che il Consiglio regionale prevede di dover effettuare nel primo esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo.

Art. 8

(Equilibrio tra le entrate e le spese)

1. Il bilancio è considerato in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, consegue un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali nel rispetto delle leggi statali in materia.
2. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo.
3. Il pareggio di bilancio è garantito con continuità in riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione nonché in occasione di ogni variazione di bilancio.
4. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 9

(Classificazione delle entrate)

1. Le entrate sono ripartite in:
 - a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
 - b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto.

2. Ai fini della gestione e della rendicontazione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli in base al loro oggetto.

Art. 10

(Classificazione delle spese)

1. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate in:
 - a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dal Consiglio regionale, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
 - b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto.

2. Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

Art. 11

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione è iscritto, nella parte corrente, un fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione vigente.
2. L'entità del fondo è determinata nella misura massima del 2 per cento delle spese correnti.
3. I prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie, nella misura massima di cui al comma 2, sono disposti, previa richiesta motivata, con determinazione del Direttore competente in materia di bilancio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21.
4. Non possono essere assunti impegni di spesa sul fondo di cui al presente articolo.

Art. 12

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione è iscritto, nella parte corrente, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere ad eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese obbligatorie e che in ogni caso non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
2. L'entità del fondo è determinata nella misura massima dello 0,50 per cento delle spese correnti inizialmente previste.
3. Le richieste di prelevamento dal fondo, predisposte ai sensi dell'articolo 21, illustrano dettagliatamente le necessità di eseguire le spese inderogabili e non procrastinabili.
4. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, nella misura massima di cui al comma 2, sono disposti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21.
5. Non possono essere assunti impegni di spesa sul fondo di cui al presente articolo.

Art. 13

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), del d.lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione è iscritto, per la sola parte di cassa, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.
2. L'entità del fondo è determinata nella misura massima di un dodicesimo dell'autorizzazione a pagare disposta nel bilancio di previsione annuale.
3. I prelevamenti dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa sono disposti con determinazione del Direttore competente in materia di bilancio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21.

Art. 14

(Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali)

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del d.lgs. 118/2011, nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al medesimo decreto.

2. Nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", possono essere iscritti ulteriori accantonamenti per far fronte a passività potenziali, sulle quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiranno nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Qualora si accerti che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Art. 15

(Fondo rischi per spese legate al contenzioso)

1. Ai sensi del paragrafo 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", è iscritto il Fondo rischi per spese legate al contenzioso, nel quale sono accantonate le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze anche non definitive e non esecutive ovvero da contenziosi in cui il Consiglio regionale ha significative probabilità di soccombere.
2. La struttura competente in materia di contenzioso effettua, in raccordo con il Direttore dell'Avvocatura regionale, la ricognizione del contenzioso esistente a carico del Consiglio regionale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e, entro il 30 settembre di ogni anno, quantifica puntualmente gli ulteriori oneri di cui al comma 1 relativi agli esercizi considerati nel bilancio di previsione e a quelli successivi, in base alla prevista data di conclusione di ciascun procedimento.
3. Il Direttore competente in materia di bilancio, sulla base degli oneri determinati ai sensi del comma 2, provvede all'accantonamento delle risorse a tal fine necessarie e determina la dotazione complessiva del fondo rischi per le spese legate al contenzioso con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
4. Il Collegio dei revisori dei conti verifica annualmente la congruità degli accantonamenti al fondo.
5. I prelevamenti dal fondo rischi per le spese legate al contenzioso sono effettuati con determinazione del Direttore competente in materia di bilancio, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 21.

Art. 16

(Documento tecnico di accompagnamento)

1. L'Ufficio di presidenza, nella prima seduta successiva all'approvazione del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale, approva il documento tecnico di accompagnamento al bilancio, con il quale vengono ripartiti, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, le tipologie di entrata in categorie e i programmi di spesa in macroaggregati.

Art. 17
(Bilancio finanziario gestionale)

1. L'Ufficio di presidenza, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, approva il bilancio finanziario gestionale con il quale, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, le categorie di parte entrata e i macroaggregati di parte spesa vengono ripartiti in capitoli ed eventualmente, per la spesa, in articoli.
2. I capitoli riguardano l'oggetto dell'entrata e della spesa e sono raccordati, rispettivamente, al quinto e al quarto livello del piano dei conti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 118/2011.
3. Il bilancio finanziario gestionale provvede all'assegnazione delle risorse finanziarie, stanziare nei rispettivi capitoli di spesa, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

Art. 18

(Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio)

1. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio e integra i documenti di programmazione. Il Piano è predisposto in conformità alle previsioni dei principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio.
2. Il Piano è adottato dall'Ufficio di presidenza entro trenta giorni, rispettivamente, dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale.

Art. 19

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. In caso di mancata approvazione entro il 31 dicembre del bilancio di previsione finanziario della Regione per le annualità successive, la gestione finanziaria del Consiglio regionale si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria, riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, stabiliti dall'Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.
2. L'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'articolo 58, comma 6, dello Statuto, non può avere una durata superiore a tre mesi. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.

Art. 20
(Assestamento)

1. Per consentire l'iscrizione nel bilancio della Regione delle modifiche agli stanziamenti necessari al Consiglio regionale per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Ufficio di presidenza può deliberare, entro il 31 maggio di ogni anno, il progetto di assestamento del bilancio del Consiglio, da trasmettere successivamente al Consiglio regionale per l'approvazione, previo esame della commissione competente e secondo le modalità previste per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Il progetto di assestamento di bilancio è trasmesso al Presidente della Regione per consentire l'iscrizione di cui al comma 1 all'interno della proposta di assestamento di bilancio della Regione.

Art. 21

(Variazioni di bilancio)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 48 e 51 del d.lgs. 118/2011, il presente articolo detta disposizioni in ordine alle variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale.
2. Il Consiglio regionale approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, e secondo le modalità previste per l'approvazione del bilancio di previsione, le variazioni al bilancio di previsione finanziario che comportano modifiche agli stanziamenti complessivi delle entrate, tra titoli e tipologie, e delle spese tra titoli, missioni e programmi.
3. L'Ufficio di presidenza autorizza, con propria deliberazione, le variazioni riguardanti:
 - a) l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici e l'iscrizione delle relative spese, nei casi tassativamente previsti dalla normativa vigente;
 - b) gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente connessi al riaccertamento ordinario dei residui;
 - c) l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale, nonché l'applicazione dell'avanzo vincolato;
 - d) il documento tecnico di accompagnamento, con riferimento alle diverse categorie nell'ambito delle medesime tipologie di entrata e ai diversi macroaggregati nell'ambito del medesimo programma di spesa;
 - e) il bilancio gestionale, con riferimento ai capitoli appartenenti ai medesimi macroaggregati, riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b);
 - f) il bilancio di previsione, con riferimento al prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.
4. Il Direttore competente in materia di bilancio autorizza, con determinazione, le variazioni riguardanti:
 - a) il bilancio gestionale, con riferimento ai capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e ai capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato, ad esclusione di quelli di cui al comma 3, lettera e);
 - b) il bilancio gestionale, con riferimento ai capitoli appartenenti ai medesimi piani dei conti finanziari fino al quarto livello, riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale;

- c) il bilancio di previsione, con riferimento al prelievo dai fondi di cui agli articoli 11, 13 e 14, comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera f);
- d) i prelevamenti dal fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui all'articolo 15.

5. I dirigenti assegnatari delle risorse finanziarie, ai fini delle variazioni al bilancio del Consiglio, segnalano tempestivamente alla struttura competente in materia di bilancio gli ulteriori fabbisogni e le economie evidenziatesi nello svolgimento delle attività programmate.

6. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

CAPO III
GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

Art. 22
(Gestione delle entrate)

1. La gestione delle entrate è attuata attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento, secondo quanto stabilito dagli articoli 53, 54 e 55 del d.lgs. 118/2011 e dall'Allegato n. 4/2 allo stesso decreto.

Art. 23
(Gestione delle spese)

1. La gestione delle spese è attuata attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento, secondo quanto stabilito dagli articoli 56, 57 e 58 del d.lgs. 118/2011 e dall'Allegato n. 4/2 allo stesso decreto.

2. Ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, è corredato del piano finanziario di attuazione, nel quale è indicato il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti.

Art. 24

(Controllo di regolarità contabile)

1. Ai fini del controllo di regolarità contabile, per gli atti comportanti spesa a carico del bilancio del Consiglio regionale:

- a) i dirigenti competenti per materia, nell'apporre la propria firma, assumono la responsabilità della rispondenza dell'utilizzazione delle somme da impegnare o da erogare alle finalità previste negli strumenti di programmazione, nonché della regolarità della documentazione giustificativa della spesa;
- b) il dirigente competente in materia di ragioneria, nell'apporre la propria firma, esclusa ogni diversa valutazione in relazione all'interesse pubblico perseguito, attesta, sia in sede di registrazione degli impegni di spesa che di emissione dei titoli di pagamento, la giusta imputazione al capitolo di bilancio, la disponibilità delle risorse finanziarie stanziare, la corretta iscrizione al conto della competenza o a quello dei residui nonché il rispetto dell'annualità del bilancio;
- c) il dirigente competente in materia di ragioneria, qualora ritenga che non sussistono i requisiti per la registrazione dell'impegno di spesa o per l'emissione del titolo di pagamento, ai sensi della lettera b), restituisce l'atto al dirigente competente con l'indicazione dei motivi che ne impediscono l'ulteriore corso, entro il termine massimo di quindici giorni.

Art. 25

(Estinzione dei titoli di pagamento)

1. A seguito di richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, i mandati di pagamento possono essere estinti con le modalità previste dall'articolo 59 del d.lgs. 118/2011.

Art. 26
(Gestione dei residui)

1. I residui attivi sono costituiti da somme accertate e non riscosse e versate entro l'esercizio, soggetti a iscrizione nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
2. I residui passivi sono costituiti da somme impegnate, liquidate o liquidabili, e non pagate entro l'esercizio, soggetti ad iscrizione nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione.
3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono riportati ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro l'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e conseguentemente concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
5. Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro l'esercizio costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, ad esclusione delle somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi.

Art. 27

(Riaccertamento dei residui)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 63, commi 8, 9, 10 del d.lgs. 118/2011, i responsabili dei Servizi, in relazione ai procedimenti loro assegnati, effettuano, con cadenza annuale e comunque prima dell'adozione del rendiconto, le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, adottando una specifica determinazione con la quale si motivano le ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi, delle variazioni e delle eventuali reimputazioni autorizzate.
2. Le risultanze contabili di cui al comma 1, munite del parere del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmesse, per il tramite della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, all'Ufficio di presidenza, che adotta la deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.
3. A seguito della deliberazione di cui al comma 2, l'Ufficio di presidenza autorizza le necessarie variazioni al bilancio dell'esercizio precedente e di quello in corso, al fine di garantire la corretta reimputazione delle entrate accertate e delle spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato.

Art. 28

(Fondo pluriennale vincolato)

1. Annualmente, sulla base delle risultanze del procedimento di riaccertamento dei residui, viene rideterminato l'ammontare del fondo pluriennale vincolato, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
2. La reimputazione degli impegni, assunti nell'esercizio considerato, ma inesigibili, è effettuata incrementando di pari importo il fondo pluriennale di spesa, da iscrivere nell'entrata degli esercizi successivi.

Art. 29

(Rendiconto della gestione)

1. Il rendiconto del Consiglio regionale è predisposto e approvato nei termini e secondo le procedure previste dall'articolo 47, comma 1, della l.r. 11/2020, ed è corredato dal parere del Collegio dei revisori dei conti.
2. Il rendiconto è redatto secondo gli schemi e le modalità di cui agli articoli 63, commi 2 e 4, e 67, commi 2 e 3, del d.lgs. 118/2011.
3. Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono nel rendiconto consolidato della Regione.
4. In allegato al rendiconto del Consiglio regionale sono pubblicati i rendiconti dei gruppi consiliari relativi alla stessa annualità e degli enti destinatari di trasferimenti finanziari continuativi nonché ogni altro atto previsto dalla normativa vigente.

Art. 30
(Debiti fuori bilancio)

1. Ai fini del riconoscimento e del pagamento dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 73 del d.lgs. 118/2011.
2. La legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

CAPO IV
SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 31
(Servizio di economato)

1. Per provvedere ad acquisire beni e servizi di modico importo necessari al regolare funzionamento degli uffici del Consiglio regionale, è istituito il servizio di economato ed è disciplinato il funzionamento del fondo economale.
2. Le funzioni del servizio di economato sono svolte con esclusivo riferimento alle tipologie di spesa indicate nell'articolo 33, quando non è possibile esperire le procedure ordinarie di acquisto e di pagamento, a fronte di situazioni urgenti e indifferibili, ovvero per soddisfare esigenze correnti di minima entità.
3. Le attività del servizio di economato sono svolte dalla struttura competente in materia di acquisizione di beni e servizi.
4. Il Direttore competente in materia di acquisizione di beni e servizi, con determinazione nomina, tra i funzionari della sua struttura, l'economo che assume la responsabilità dell'agente contabile di diritto con i conseguenti obblighi di resa del conto giudiziale.

Art. 32

(Costituzione e gestione del fondo economale e della cassa economale)

1. Nel bilancio di previsione è iscritto lo stanziamento necessario alla costituzione del fondo economale entro il limite massimo annuo di euro 10.000,00 a valere sul competente capitolo dedicato alle spese economali.
2. All'inizio di ciascun esercizio finanziario, con determinazione del Direttore competente in materia di acquisizione di beni e servizi, viene individuata l'entità della somma per la costituzione iniziale della cassa economale, nei limiti indicati dalla normativa vigente e nel rispetto del limite complessivo di cui al comma 1.
3. La cassa economale è costituita con l'emissione di un mandato di pagamento a favore dell'economo.
4. Il fondo economale è depositato in apposito conto corrente bancario presso l'istituto di credito affidatario del servizio di tesoreria.
5. Durante l'esercizio finanziario la cassa economale è reintegrabile di volta in volta in misura massima pari all'importo originario. Alla determinazione di reintegro della cassa deve essere allegato il prospetto riepilogativo delle spese effettuate con la singola anticipazione di cassa.
6. Il fondo si estingue, ogni anno o in caso di cessazione dell'incarico di economo, per l'intero importo residuo, con emissione di ordinativo di riscossione sul corrispondente capitolo di bilancio dell'esercizio di competenza.

Art. 33
(Spese economali)

1. Il ricorso al fondo economale è consentito nei casi di cui all'articolo 31, comma 2, per l'acquisizione di beni o servizi caratterizzati da modico importo fissato nel limite massimo di euro 500,00 per ogni singola spesa non frazionabile che, in quanto tale, non consente il ricorso alle procedure ordinarie di acquisto o pagamento.

2. L'utilizzo del fondo è limitato per le seguenti tipologie di spesa:
 - a) acquisto di prodotti di consumo, di cancelleria e di piccole attrezzature informatiche non rientranti tra le forniture ordinarie di magazzino;
 - b) manutenzione, riparazione di modica entità di beni di proprietà consiliare;
 - c) acquisto di carte o valori bollati, spese di registrazione di atti, di generi di monopolio di Stato o comunque generi soggetti al regime di prezzi amministrati;
 - d) pagamenti di tasse, imposte, oneri tributari e altri diritti erariali.

3. Sono, altresì, ammesse al pagamento per cassa economale, entro il limite massimo di euro 500,00, le seguenti spese di rappresentanza, connesse ad eventi imprevedibili di rilevanza istituzionale esterna, specificamente indicati dal dirigente competente in materia di rappresentanza e di cerimoniale, nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari in materia:
 - a) spese per ospitalità quali consumazioni e rinfreschi;
 - b) necrologi, omaggi funebri e floreali di natura istituzionale;
 - c) lavori di stampa di *gadget* per eventi istituzionali;
 - d) realizzazione di stampe per eventi istituzionali, non riconducibili a contratti di servizi e forniture in corso.

4. I responsabili dei servizi ai quali vengono assegnate le risorse dei capitoli di bilancio, al fine di avvalersi del fondo economale, assumono, nell'ambito dei propri stanziamenti, specifiche prenotazioni d'impegno, costituenti vincolo di indisponibilità delle relative somme.

Art. 34

(Modalità e criteri per l'utilizzo della cassa economale)

1. Ogni struttura amministrativa del Consiglio regionale può richiedere, su apposito modulo predisposto dal servizio competente in materia di acquisizione di beni e servizi, un acquisto con cassa economale, indicando il nome del responsabile della struttura richiedente, il capitolo a cui si riferisce la spesa e la descrizione dettagliata di quest'ultima, specificando la riconducibilità ad una delle categorie di cui all'articolo 33, commi 2 e 3.
2. Per le spese di rappresentanza, in particolare, è rigorosamente evidenziato il rispetto della disciplina di cui all'articolo 33, comma 3, attraverso l'analitica specificazione:
 - a) dell'interesse istituzionale perseguito;
 - b) del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata;
 - c) della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa.
3. La richiesta d'acquisto presentata dalle strutture è valutata dall'economo, il quale verifica il rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo e provvede ad autorizzare la spesa.

Art. 35
(Strumenti di pagamento)

1. Per la gestione della cassa economale, l'economo è autorizzato all'utilizzo dei seguenti strumenti di pagamento:

- a) pagamenti a mezzo bonifico bancario o conto corrente postale;
- b) pagamenti in contanti;
- c) strumenti elettronici di pagamento.

Art. 36
(Pagamenti in contanti)

1. I pagamenti in contanti sono effettuati per ciascuna operazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente, senza che alcuna richiesta di beni o servizi possa essere artificiosamente frazionata allo scopo di far rientrare la spesa nei limiti di legge.

Art. 37
(Strumenti elettronici di pagamento)

1. È consentito l'uso di strumenti elettronici di pagamento per effettuare:
 - a) acquisti via *web*;
 - b) pagamenti di imposte, tasse e spese amministrative;
 - c) prelievi di contante in caso di necessità.

2. Gli strumenti elettronici di pagamento sono affidati all'economo, il quale è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia e il buon uso degli stessi ed è responsabile ai sensi della normativa vigente. In caso di smarrimento o sottrazione dei medesimi, l'economo è tenuto a darne immediata comunicazione, oltre che al direttore competente in materia di acquisizione di beni e servizi, al soggetto emittente nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.

3. L'economo registra tutte le spese effettuate corredate dalla prescritta documentazione giustificativa.

Art. 38
(Rendiconto dell'economista)

1. L'economista, in qualità di responsabile del fondo economale, per ogni spesa effettuata deve acquisire la documentazione fiscale idonea alla certificazione della stessa. Le ditte fornitrici, di norma, trasmettono la fattura elettronica nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
2. Ogni spesa, al pari degli eventuali reintegri del fondo, deve essere dall'economista tempestivamente e cronologicamente annotata in un apposito registro elettronico, riportando i totali progressivi a fondo pagina, anche al fine di verificare eventuali discordanze tra il fondo cassa e le risultanze rilevate in fase di controllo.
3. Il rendiconto dà dimostrazione:
 - a) dell'entità delle somme amministrare, con la distinta evidenziazione del fondo di anticipazione e dell'esposizione riepilogativa dei pagamenti per singoli capitoli del bilancio;
 - b) del saldo contabile alla data del rendiconto, a credito ovvero a debito dell'economista.
4. Al rendiconto sono allegati:
 - a) la documentazione delle aperture contabili intervenute;
 - b) la documentazione relativa alle richieste ed alla certificazione della spesa.
5. Entro il 22 dicembre di ciascun anno, l'economista provvede alla rendicontazione delle spese, nonché a riversare le somme che eventualmente residuassero all'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria.
6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, il rendiconto è presentato entro quindici giorni dalla data di cessazione.
7. L'economista è responsabile delle somme ricevute fino al totale scarico delle stesse, come disciplinato dalle disposizioni del Capo V.

CAPO V
AGENTI CONTABILI

Art. 39
(Agenti contabili)

1. Si definiscono agenti contabili i soggetti che, per vincolo contrattuale o per compiti di istituto inerenti al proprio rapporto di lavoro, sono tenuti a maneggiare denaro, valori o beni di proprietà del Consiglio regionale.

2. Sono agenti contabili del Consiglio regionale:
 - a) il tesoriere;
 - b) l'economo;
 - c) i consegnatari di beni.

Art. 40

(Responsabile del procedimento)

1. Il Direttore competente in materia di bilancio individua il responsabile del procedimento di presentazione dei conti degli agenti contabili.
2. Al responsabile del procedimento compete la verifica e il controllo amministrativo dei conti, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia.

Art. 41

(Resa del conto degli agenti contabili, parificazione e trasmissione)

1. Gli agenti contabili trasmettono, con cadenza annuale e comunque entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, al responsabile del procedimento il conto giudiziale della propria gestione comprensivo della documentazione a corredo.
2. Sulla base delle risultanze delle verifiche e dei controlli amministrativi effettuati dal responsabile del procedimento, i conti giudiziali sono approvati dal Direttore competente in materia di bilancio e trasmessi al Collegio dei revisori per l'espressione del parere di competenza.
3. Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, deposita i conti giudiziali, parificati ai sensi della normativa vigente in materia di giudizio sui conti, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Art. 42

(Tesoriere e servizio di tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Consiglio regionale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e alla custodia di titoli e valori.
2. Il servizio di tesoreria del Consiglio regionale può essere affidato, a seguito di gara comune, allo stesso istituto di credito individuato dalla Giunta regionale, o a seguito di autonoma procedura d'appalto ad evidenza pubblica, su indicazione dell'Ufficio di presidenza.
3. Le modalità e le condizioni del servizio di tesoreria sono regolate dalla convenzione intercorrente con l'istituto di credito.

Art. 43
(Verifiche di cassa)

1. Per provvedere alla ricognizione dello stato delle riscossioni e dei pagamenti nonché della gestione dei fondi assegnati agli agenti contabili, il Collegio dei revisori effettua periodicamente apposite verifiche ordinarie di cassa.
2. In caso di mancata o parziale rendicontazione delle somme ricevute, l'agente contabile è tenuto al reintegro delle eventuali differenze, salve le ulteriori forme di responsabilità.
3. Sono previste, inoltre, verifiche straordinarie di cassa:
 - a) in ogni momento, per iniziativa del Direttore competente in materia di bilancio o suo delegato;
 - b) a seguito della nomina di un nuovo agente contabile.
4. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto verbale firmato da tutti gli intervenuti.

CAPO VI
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 44

(Bilanci e trasparenza)

1. Sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio, nella sezione Amministrazione trasparente, i documenti prescritti dalla normativa statale in materia e, in particolare:
 - a) il bilancio di previsione, il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale;
 - b) le variazioni del bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato;
 - c) il rendiconto della gestione;
 - d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Art. 45

(Patrimonio del Consiglio regionale. Rinvio)

1. L'Ufficio di presidenza stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di inventariazione, classificazione e gestione dei beni del patrimonio del Consiglio regionale, nonché di nomina dei consegnatari dei beni, nel rispetto dei principi contabili applicati di cui al d.lgs. 118/2011.

Art. 46
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni statali in materia di contabilità pubblica e in particolare a quelle contenute nel d.lgs. 118/2011 e nel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e successive modifiche, nonché alle disposizioni della l.r. 11/2020.

Art. 47
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate:

- a) la deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 1981, n. 169 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio);
- b) la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 19 giugno 2013, n. 42 concernente il regolamento per la gestione dell'apertura di credito a favore di funzionario delegato.